

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA'
SUL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

il **COMUNE di Trepuzzi**, nella persona di _____, con sede in _____, C.F. e P. I.V.A. _____ in qualità di _____ e legale rappresentante, (di seguito "**Comune**")

E

"**ClioFiber S.r.l.**" (di seguito **ClioFiber**) in qualità di **OPERATORE DI RETE** con sede in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, n. 70 capitale sociale Euro 10.000,00, codice fiscale e partita IVA 05257490754 e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Lecce – LE353659, nella persona di Moreno Grassi – Amministratore Delegato

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "**le Parti**".

PREMESSO

- 1) che la realizzazione e lo sviluppo di una moderna rete di comunicazione elettronica in fibra ottica rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la crescita del paese, consentendo ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni di accedere ai servizi e contenuti che sono trasmessi attraverso le reti, nonché di ridurre il c.d. *digital divide* (ossia il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi invece ne è escluso);
- 2) che il Comune ritiene che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultralarga costituisca un'infrastruttura strategica per lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali, costituendo un elemento cardine per lo sviluppo del proprio territorio in termini di crescita economica, sociale e culturale, di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- 3) che il legislatore ha progressivamente approvato ed emanato una disciplina normativa speciale volta alla promozione, realizzazione e sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e, in particolare, delle reti in fibra ottica;
- 4) che, in particolare, sono stati adottati a tale fine:
 - a) Il d. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche") e s.m.i. il quale disciplina i procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli

- necessari alla realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettroniche, nonché alla connessa occupazione di suolo pubblico (v. artt. 42, 49 e 54);
- b) il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 il quale introduce ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 2);
 - c) il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 il quale prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle specifiche tecniche degli scavi dedicati alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 3);
 - d) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 il quale, in attuazione del d.l. n. 179/2012, ha definito le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e di ripristino del suolo pubblico per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, prevedendo l'adozione di modalità realizzative a basso impatto, nonché l'utilizzazione in via prioritaria di infrastrutture fisiche già esistenti per la posa delle predette reti;
 - e) il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (il c.d. "decreto fibra") il quale ha introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri servizi;
 - f) il d.l. 16 luglio 2020 n. 76 il quale, ad integrazione del d.l. 18/2020, semplifica ulteriormente la formazione del titolo necessario alla realizzazione ed installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica (v. art. 38); che in data 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il "Piano strategico nazionale" per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato "*Strategia italiana per la banda ultralarga*";
- 5) che l'**OPERATORE DI RETE**, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, ha avviato, in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, i lavori per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente;
 - 6) che l'**OPERATORE DI RETE** intende realizzare ovvero riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti sul territorio nazionale, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori;
 - 7) che, in particolare, **OPERATORE DI RETE** è interessata a realizzare una rete di comunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale del **Comune** (di seguito anche "**Piano OPERATORE DI RETE**"), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
 - 8) che a tale riguardo, in applicazione a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare la presente convenzione (di seguito "**Convenzione**") al fine di (i) regolamentare

l'utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l'impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d'intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, (ii) prevedere modalità di gestione semplificate degli *iter* autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi.

La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva per l'**OPERATORE DI RETE** e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti da parte di terzi operatori con finalità analoghe, ai quali il Comune si riserva di poter aderire. La presente Convenzione potrà essere conferita, previa comunicazione al **Comune**, ad altre società partecipate e/o controllate da Operatore di Rete –**ClioFiber**.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione – Piano OPERATORE DI RETE

2.1. La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all'attuazione del Piano **OPERATORE DI RETE** utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, nuove infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.

2.2. La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

2.3. In particolare, **OPERATORE DI RETE** provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del **Comune** in più fasi. La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più lotti del Progetto (di seguito, "**Progetto**").

2.4. La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano **OPERATORE DI RETE**, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli *standard* tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra **OPERATORE DI RETE** e l'Amministrazione Comunale ed il Gestore delle Reti Comunali, relativi:

- alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
- alla verifica *in situ* della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
- alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.

Art. 3 - Diritto d'uso di infrastrutture fisiche esistenti di proprietà del Comune

3.1. OPERATORE DI RETE e il **Comune** convengono che il **Comune** concederà a **OPERATORE DI RETE** i diritti d'uso delle infrastrutture fisiche esistenti nel suolo, sottosuolo e soprasuolo che sono di proprietà del Comune (di seguito le “**Infrastrutture Esistenti**”), affinché **OPERATORE DI RETE** possa realizzare, posare e installare la sua rete in fibra ottica, nonché possa esercitare la successiva manutenzione di tale rete.

3.2. L'uso delle Infrastrutture Esistenti comporterà l'installazione di minitubi come previsto dalla normativa CEI di riferimento (e cioè fino ad un massimo pari al 70% della disponibilità complessiva), il cui numero verrà dettagliato nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al successivi art. 4 e 5.

3.3. L'uso delle Infrastrutture Esistenti include le infrastrutture che sono gestite direttamente dal **Comune** e quelle che il **Comune** ha affidato in gestione a operatori che le utilizzano per l'erogazione di servizi pubblici (a titolo esemplificativo, servizio d'illuminazione pubblica). In questo secondo caso, l'installazione dei minitubi da parte di **OPERATORE DI RETE** deve tener conto delle esigenze di questi altri operatori e non può comportare una saturazione dello spazio presente nell'Infrastruttura Esistente.

3.4. L'uso delle Infrastrutture Esistenti va indicato nella comunicazione di cui al successivo articolo 4.

3.5. I minitubi, i cavi in fibra e i relativi apparati che **OPERATORE DI RETE** installa nelle Infrastrutture Esistenti sono e rimangono in proprietà di **OPERATORE DI RETE** che potrà iscrivere tali beni nei propri registri dei beni patrimoniali.

Resta inteso che le Infrastrutture Esistenti del **Comune** che siano utilizzate da **OPERATORE DI RETE**, rimangono di esclusiva proprietà del **Comune**.

Art. 4 - Procedura di autorizzazione del Progetto per Infrastrutture Esistenti

4.1. A valle della stipula della presente Convenzione, nell'ambito della fase di progettazione e previa comunicazione al Comune e al gestore dell'infrastruttura comunale, **OPERATORE DI RETE**, avvalendosi anche di soggetto terzo delegato dallo stesso **OPERATORE DI RETE**, effettua dei sopralluoghi visivi e all'occorrenza strumentali, sulle infrastrutture esistenti di proprietà del **Comune**, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa dei

minitubi che servono ad ospitare i cavi in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l'impatto sulla viabilità.

4.2. In caso di esito positivo dei citati sopralluoghi, **OPERATORE DI RETE** presenta al Comune una domanda di autorizzazione all'uso dell'Infrastruttura Esistente che serve alla realizzazione del Progetto, allegando:

- a) il progetto che individua l'Infrastruttura Esistente, la tipologia di minitubi che vengono installati e gli eventuali interventi di adeguamento all'Infrastruttura Esistenti che facilitano l'installazione dei minitubi e l'accessibilità agli stessi anche in funzione di successive attività manutentive (es. apertura di chiusini, realizzazione di parti di raccordo, ampliamenti degli spazi);
- b) l'ulteriore documentazione conforme ai modelli indicati all'art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4.3. Il Comune, sentito il gestore dell'infrastruttura comunale, nell'ipotesi in cui la domanda autorizzativa riguarderà esclusivamente interventi relativi al riutilizzo dell'infrastruttura esistente, entro otto giorni dal ricevimento della domanda, emanerà apposito provvedimento autorizzativo espresso in modo formale ovvero per silenzio assenso ai sensi dell'art. 49 del Codice delle comunicazioni.

4.4. OPERATORE DI RETE, previa informativa al gestore dell'infrastruttura comunale procederà quindi all'uso dell'infrastruttura esistente e, per l'effetto, all'istallazione dei mini tubi, all'alloggiamento dei cavi in fibra e alla realizzazione di eventuali interventi sulla medesima Infrastruttura Esistente secondo quanto previsto nel sopra citato progetto relativo al riutilizzo. **OPERATORE DI RETE** svolgerà tale attività in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità e saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria.

4.5. Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento.

Art. 5 - Procedura di autorizzazione del Progetto per nuove infrastrutture di rete

5.1. Per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, **OPERATORE DI RETE** presenterà, direttamente o attraverso soggetti terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione al Progetto. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria preordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente applicabile.

5.2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:

- generalità del richiedente;
- indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
- indicazione dell'impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell'avvio dei lavori;
- ubicazione dell'intervento;
- planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
- cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell'intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l'indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.

5.3. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente. La copia elettronica dovrà contenere:

- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato *dwg* 2012 e in *shape file* secondo opportune codifiche in utilizzo presso il Comune.

5.4. La domanda è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

5.5. Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

5.6. La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:

- all'Ufficio tecnico preposto,
- alle Soprintendenze eventualmente interessate.

5.7. A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all'art 7, il Comune rilascerà entro un termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

5.8. Al fine di accelerare i tempi di attuazione del Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

5.9. Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta all'**OPERATORE DI RETE**, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni. La richiesta di chiarimenti determina l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

5.10. La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune che darà comunicato ad **OPERATORE DI RETE** a mezzo PEC, sia mediante il silenzio-assenso previsto dall'art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

5.11. Ottenuta l'autorizzazione, **OPERATORE DI RETE** invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori. Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di più vie rientranti nel Progetto autorizzato.

5.12. Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:

- il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
- altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.

Per l'esecuzione di tali interventi sarà a cura di **OPERATORE DI RETE** l'apposizione di cartelli informativi all'inizio e alla fine della strada interessata.

Art. 6 - Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano dell'**OPERATORE DI RETE**.

Art. 7 - Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

7.1. Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità pubblica degli interventi previsti dal Piano **OPERATORE DI RETE**, il Comune si impegna a collaborare con **OPERATORE DI RETE** nell'individuazione delle più opportune e efficaci soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo nulla osta nel caso di vincoli culturali e paesaggistici e archeologici ovvero con altra amministrazione competente al rilascio del nulla osta nel caso di vincolo ambientale.

7.2. In merito al nulla osta delle Soprintendenze o di altra amministrazione competente, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali ovvero su eventuali vincoli culturali o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e

posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze o con altre amministrazioni competenti in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

7.3. Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli culturali e paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).

Art. 8 - Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale

8.1. Con la presente Convenzione il Comune autorizza **OPERATORE DI RETE**, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

- a. Microtrincea a bassissimo impatto e senza necessità di ripristino del manto stradale;
- b. minitrincea *one day dig*;
- c. minitrincea tradizionale;
- d. *no-dig*;
- e. posa in rete aerea.

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

Inoltre in applicazione della norma il **Comune** può concordare con l'**OPERATORE DI RETE** stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza. L'**OPERATORE DI RETE** è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale interessata dai lavori.

8.2. L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili. Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

Art. 9 - Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

9.1 Nei casi di manutenzione programmata, **OPERATORE DI RETE** comunicherà al Comune ed al gestore dell'infrastruttura comunale, con un preavviso adeguato all'entità dell'intervento e di norma pari a trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura di rete. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l'intervento si intende autorizzato e verrà eseguito da **OPERATORE DI RETE** tenendo conto della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

9.2 Nei casi di interventi di riparazione su guasto o urgenza, **OPERATORE DI RETE** provvederà ad avviare le relative attività, anche tramite soggetti terzi, tenendo conto della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. Qualora l'intervento interessi l'infrastruttura comunale, ed al fine di garantire la sicurezza, dovrà comunque essere avvertito preventivamente il gestore della predetta infrastruttura comunale. **OPERATORE DI RETE** si impegna a dare comunicazione al Comune degli interventi di riparazione su guasto.

9.3 Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad **OPERATORE DI RETE** ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di rete di **OPERATORE DI RETE**.

9.4 Ai fini dell'effettuazione degli interventi, per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice delle comunicazioni elettroniche ovvero altra norma applicabile, si farà riferimento al Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione.

Art. 10 - Obblighi dell'OPERATORE DI RETE

Nell'esecuzione delle attività, l'**OPERATORE DI RETE** si impegna:

- ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013 e nell'art. 38 c. 5 del sopra citato D.L. 76/2020;
- a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca del sedime stradale durante i lavori;
- ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- ad effettuare i ripristini stradali, laddove non si eseguano opere in microtrincea, in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013, con una fascia di fresatura e tappetino di usura, posta a cavallo dello scavo, di larghezza non inferiore a 50 cm, e in taluni casi particolari, previo accordo con l'**OPERATORE DI RETE**, secondo le prescrizioni impartite dal settore tecnico comunale purché non in contrasto con la normativa nazionale di riferimento;
- ad effettuare in luogo dei ripristini stradali il rifacimento di manti stradali indicati dall'Amministrazione e condivisi dall'operatore
- a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;

- sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente alla stessa imputabile, che sia conseguenza diretta delle attività poste in essere dalla medesima, o da chi per essa, sollevando e tenendo indenne il Comune e i suoi dipendenti in relazione alle eventuali richieste che a tale titolo fossero avanzate da terzi.

In particolare l'**OPERATORE di RETE** sarà responsabile di eventuali danni materiali - intesi quali conseguenza diretta delle attività poste in essere dal medesimo, o da chi per esso - eventualmente arrecati alle infrastrutture comunali sia edilizie che impiantistiche, come ad es. i cunicoli, le canalizzazioni, le intercapedini e gli spazi disponibili nei sistemi di trasporto pubblico in sede propria, i canali coperti e scoperti i sottopassi e i sovrappassi e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del **Comune**, sia per eventuali danni derivanti dalla interruzione o sospensione ed in generale dalla mancata erogazione del servizio di illuminazione pubblica, sempre che siano direttamente imputabili alla sopra citata attività dell'**OPERATORE DI RETE**.

A tale riguardo, l'**OPERATORE DI RETE** dichiara che il soggetto cui sarà delegata la realizzazione delle opere sarà assicurato per la responsabilità civile verso terzi con massimale adeguato all'entità dell'opera ed in corso di validità e si impegna, al più presto e comunque prima dell'inizio dei lavori nei singoli lotti, a consegnare al **Comune** la relativa dichiarazione di vigenza, attestante la durata della copertura assicurativa ed il massimale assicurato.

Inoltre l'**OPERATORE DI RETE** all'ultimazione dei lavori si impegnerà, come disposto dal D.L. 33/2016 a comunicare tutte le informazioni e necessarie per gli aggiornamenti sulle nuove reti realizzate.

Art. 11 - Impegni del Comune

Nell'ambito della Convenzione, il **Comune** si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatico e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

- favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo, con particolare riferimento alla microtrincea, atte a ridurre l'impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
- informare in via preventiva l'**OPERATORE DI RETE** nel caso di interventi sulla sede stradale che possa interessare il Progetto dell'**OPERATORE DI RETE** ovvero sulle infrastrutture di proprietà del **Comune** utilizzate dall'**OPERATORE DI RETE**, stante la necessità di assicurare la continuità del servizio gestito dall'**OPERATORE DI RETE**, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo allo stesso **OPERATORE DI RETE** indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, l'**OPERATORE DI RETE** assumerà i necessari

provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal riguardo nel caso in cui si renda necessario lo spostamento delle canalizzazioni del **Comune** interessate dai cavi in fibra ottica dell'**OPERATORE DI RETE**, laddove fosse necessaria la rimozione dei cavi sotterranei, per specifiche esigenze tra cui comprovate esigenze di viabilità, urgenze, lavori concomitanti ad altri enti gestori presenti nel sottosuolo, esigenze di manutenzione degli impianti comunali, manutenzione delle sedi stradali sempre ascrivibili ad interessi pubblici del **Comune** – a seguito di richiesta formale da parte del Comune – l'**OPERATORE DI RETE** effettuerà i necessari spostamenti a proprio carico e spese. A tal fine, il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto dall'**OPERATORE DI RETE**, si coordinerà con la stessa società per l'individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture di rete comunali in modo da eliminare o comunque minimizzare il rischio di sospensioni e/o interruzioni e/o malfunzionamenti del servizio gestito o fornito dall'**OPERATORE DI RETE**. L'**OPERATORE DI RETE** ha il diritto di presenziare con propri tecnici ovvero con soggetti da questa delegati all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del **Comune**.

Art. 12 - Oneri ed esenzioni

12.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi degli artt. 49 e 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, l'**OPERATORE DI RETE** è espressamente esente dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune (quali canoni, cauzioni o fidejussioni), ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 207 (che ha recepito la Direttiva UE 2018/1972 istitutiva del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche) esclusivamente in relazione ai nuovi scavi.

12.2. Nel caso in cui la realizzazione di nuovi tratti di rete in fibra implichi anche l'utilizzazione di una Infrastruttura Esistente di cui al precedente articolo 4 della presente Convenzione, l'**OPERATORE DI RETE**, a titolo di corrispettivo omnicomprensivo per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà del Comune, quand'anche gestite da terzi soggetti, si impegna a realizzare n. **XX** collegamenti di accesso per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale del Comune purché rientrino nel perimetro di copertura del Piano dell'**OPERATORE DI RETE**. I siti che risulteranno al di fuori andranno soggetti a verifica di fattibilità tecnica ed economica. La realizzazione di tali connessioni è effettuata dall'**OPERATORE DI RETE** in favore del **Comune** a titolo di corrispettivo omnicomprensivo per l'utilizzazione delle predette Infrastrutture Esistenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 33/2016. Restano a esclusivo carico del **Comune** gli oneri inerenti l'attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. Internet, dati e voce). Il **Comune** utilizzerà queste infrastrutture di rete esclusivamente per le proprie attività istituzionali senza scopo di lucro e a servizio della propria rete privata. In aggiunta a tale impegno l'**OPERATORE DI RETE** verso l'Amministrazione nulla è dovuto al soggetto terzo gestore

dell'infrastruttura stessa.

Art. 13 - Fideiussione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano dell'**OPERATORE DI RETE**, questi si impegna a prestare idonea fideiussione assicurativa, a prima richiesta, rilasciata da primaria Compagnia.

L'importo di detta fideiussione assicurativa, calcolato di comune accordo con l'**OPERATORE DI RETE**, è di importo pari a Euro 50.000,00 (in cifre cinquantamila) a copertura degli impegni dell'**OPERATORE DI RETE** sul ripristino dei luoghi. La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino;

L'**OPERATORE DI RETE** si impegna a mantenere l'importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte del Comune, fino al termine delle attività.

In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte dell'**OPERATORE DI RETE** anche parzialmente a completamento dei lavori del Progetto ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte del **Comune**.

Art. 14 - Referenti

Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti e il **Comune** comunicherà all'**OPERATORE DI RETE** il coordinatore del progetto del piano, oggetto della presente Convenzione,

Art. 15 - Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano dell'OPERATORE DI RETE

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano dell'**OPERATORE DI RETE**, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative singole e/o congiunte di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

Art. 16 - Durata della Convenzione

La Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 20 anni. Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.

Art. 17 - Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Si considera “Informazione Confidenziale” ogni informazione relativa al Piano dell’**OPERATORE DI RETE** ed al Progetto, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l’informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l’informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l’informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (iv) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l’informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all’altra Parte.

L’Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l’ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le “Dati Personali”), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e della normativa in vigore.

Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.

I Dati Personali trattati nell’ambito della presente Convenzione saranno trattati in Italia, e potranno essere comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate all’**OPERATORE DI RETE**, soggetti, Enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali previsto dalla presente Convenzione. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate.

Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, i cui Dati Personali possono essere trattati dall’altra

Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali trattati dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.

Un eventuale rifiuto a fornire i Dati Personali potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Dati Personali risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire i Dati Personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.

Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

Art. 19 - Applicazione delle norme

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia ivi incluse quelle contenute nel Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Art. 20 - Codice Etico

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice Etico dell'**OPERATORE DI RETE**. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con l'**OPERATORE DI RETE**, il **Comune** si obbliga sin da ora a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti dell'**OPERATORE DI RETE**.

Art. 21 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Lecce. Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

Letto, firmato e sottoscritto in _____ il _____

Il Comune di Trepuzzi _____

Clio Fiber S.r.l. _____
